



Decreto Dirigenziale n. 300 del 25/02/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

REG. (CE) N. 491/2009, REG CE 479/08 E REG. CE 555/08 - REGOLARIZZAZIONE
VIGNETI - DITTA MADAIO COSMO - AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO FAMILIARE

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza relativa alla regolarizzazione dei vigneti prodotta dalla ditta **MADAIOS COSMO CUAAMDACSM55P27C0690** con sede in **CASTELCIVITA (SA)** alla via **MAZZINI n. 54** presentata a questo Ufficio in data **16-dic-09 prot. n.1086681**;

Vista la dichiarazione delle superfici vitate B1 n. 8530395927;

Considerato che il vigneto è stato impiantato senza la prescritta autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 1987 ed il 31 agosto 1998;

Preso atto che l'istanza è incompleta della seguente documentazione:

- 1) **Copia del titolo di proprietà debitamente registrato. In caso di fitto, anche unilaterale, esplicita autorizzazione del proprietario o nulla osta per la regolarizzazione delle superfici vitate;**
- 2) **Attestazione pagamento sanzione amministrativa di euro 600.**

Vista la ns. comunicazione di **avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 220735 del 11/03/2010** con le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza e con la quale si informava la SV di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa memorie difensive e/o controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti;

Visto che la S.V. ha presentato richiesta di riesame del 15/03/2010 prot. n. 228456 e dichiarava che l'impianto del vigneto è destinato a consumo familiare per la superficie vitata di mq. 710;

Visto il verbale di sopralluogo tecnico del 09/06/2010 con parere favorevole del tecnico all'uopo incaricato in cui ha evidenziato che il vigneto ha una superficie complessiva di **mq 710 insistente sulla part. 534 del foglio 31 Comune di CASTELCIVITA (Sa)**;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, di poter esprimere parere favorevole all'autorizzazione del vigneto da destinare a consumo familiare così distinto nella tabella sottostante:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE Mq
CASTELCIVITA	31	534	710
TOTALE			710

Considerato che la S.V. non ha altre superfici vitate;

Visto il Reg. (CE) n. 491/2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1234/2007 ed abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 479/2008, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2553 del 08/08/2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei reg.Ce 479/08 e 555/08;

Vista la Legge Regionale n. 6 del 15 febbraio 2005 avente ad oggetto: "Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate";

Vista la DGR del 13 novembre 2009 n.1706, concernente le linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali in attuazione del Reg. CE n. 479/2008 e del Reg. CE n. 555/2008;

Vista la Legge Regionale 29 Dicembre 2005, n. 24;

Visto il DRD n. 70 del 15/11/2010

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportato:

- **Di autorizzare la superficie vitata da destinare a consumo familiare specificata nella seguente tabella e riportata nella dichiarazione delle superfici vitate n. 8530395927 , prescritta dall'art. 1 comma 1 dell D.M. 26/07/2000, alla Ditta MADAIO COSMO nato/a a CASTELCIVITA (SA) il 27-set-55 CUAU MDACSM55P27C0690**

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE Mq
CASTELCIVITA	31	534	710
TOTALE			710

- Di aggiornare le variazioni al Potenziale Viticolo.

In esecuzione di quanto previsto dalla normativa in oggetto Regg. (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 e D.G.R. n°1706 del 13/11/2009 punto 3, è fatto obbligo al conduttore che la produzione ottenuta dalla suddetta superficie non può, neppure in piccola parte, essere destinata alla commercializzazione.

Il presente atto è sempre revocabile, qualora si accerti che non sussistano le condizioni di legge che ne hanno consentito il rilascio, ovvero quando lo stesso sia stato ottenuto in base a falsa documentazione su situazioni artificialmente rappresentate.

Il presente decreto è inviato al:

- Sig. Assessore all'Agricoltura ed alle Attività Produttive
- Area 11 – Settore 02 -Servizio 02 "Interventi a sostegno del sistema agroalimentare regionale, dell'associazionismo agricolo e della OCM"
- Area 02-Settore 01- Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali"
- Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC

Dott. Bruno Danise